

Codice A1601A

D.D. 19 dicembre 2018, n. 500

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Immissioni ittiche nel Lago di Viverone - Anno 2018 - 2019". Comune: Azeglio (TO) - Viverone (BI). Proponente: Comune di Azeglio (TO) e Viverone (BI). Screening di Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC/ZPS 1110020 "Lago di Viverone".

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 3 aprile 2018 (prot. n. 9518/A16000) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza del Comune di Azeglio per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente "Pesca e ripopolamento nel lago di Viverone di coregoni" e successivamente in data 19 aprile 2018 (prot. n. 11411/A16000) è pervenuta l'istanza del Comune di Viverone l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente "Immissione di carpe nel lago di Viverone";

il lago di Viverone ricade all'interno della ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" istituito ai sensi delle Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 09/147/CE (ex 79/409/CEE) per la costituzione della Rete Natura 2000;

poiché il corpo idrico oggetto delle predette attività è unico e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, non può prescindere dal valutare gli impatti cumulativi generati dalle singole immissioni nel Sito Rete Natura 2000 in oggetto, con nota prot. n. 13790 del 18/5/2018, è stato richiesto un piano complessivo, a firma delle Amministrazioni comunali interessate, per gli anni 2018 e del 2019, oltre ad alcune integrazioni documentali a quanto già pervenuto con le singole istanze;

nel documento pervenuto, a firma congiunta del Comune di Azeglio e di Viverone, in data 29/10/2018 (prot. n. 27892/A16.000), viene specificato che le due Amministrazioni si coordineranno in merito all'attività di pesca ed immissioni del coregone (*Coregonus lavaretus*), prevedendo nel mentre la cattura ed eliminazione di specie invasive e promuovendo un progetto di ricerca sull'ittiofauna del lago; non viene, invece, indicata più la volontà di immissione di carpe (*Cyprinus carpio*);

a seguito di questo documento, è stata inviata una richiesta di parere all'ISPRA (nostro prot. n. 29495/A16.01A del 16/11/2018) sull'ammissibilità dell'immissione del coregone; la richiesta di parere ha sospeso per 30 giorni, come previsto dall'art. 2 comma 7 della l. 241/90, i tempi di conclusione del procedimento di valutazione di incidenza;

inoltre, in data 10/12/2018 prot. n. 31802/A16.000, è pervenuta comunicazione dal Comune di Viverone che per l'anno 2019 non intendono più procedere con la richiesta di immissione di esemplari di carpa (*Cyprinus carpio*);

la pesca del coregone, la sua presenza nello specchio lacustre e le attività connesse alla specie fungono da traino per la valorizzazione turistica del lago di Viverone, in quanto presente nel corpo idrico da fine '800;

il Piano Ittico della Regione Piemonte (PIR) (approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 29 settembre 2015, n. 101-33331) non dà alcuna indicazione gestionale della specie *Coregonus lavaretus*;

il Regolamento del 10 gennaio 2012, n. 1/R contempla tra le specie dell'allegato B, ovvero quelle per cui è ammessa l'immissione nelle acque interne regionali, anche il coregone;

le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificate con DGR. n. 22-368 del 29/09/2014, con DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016, all'art. 3, lettera p), vietano

l'introduzione e/o la diffusione di qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive;

nelle Misure Sito Specifiche del Sito IT 1110020 (approvate con DGR n. 21-4635 del 6/2/2017) non pongono restrizioni specifiche alle immissioni;

per quanto specie alloctona in Italia, il coregone (*Coregonus lavaretus*) si ritiene che non abbia impatti sull'ambiente e sulle specie lacustri, ed infatti non è inserito nelle specie alloctone invasive dell'allegato B delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" sopra citate;

si ritiene, quindi, che la pesca a fini riproduttivi e la successiva immissione di coregoni non abbia incidenze negative sui motivi di istituzione del Sito della Rete Natura 2000 IT 1110020 "Lago di Viverone";

per quanto riguarda la volontà di ridurre le specie invasive come da documento inviato delle Amministrazioni di Azeglio e Viverone, si ravvisa che la scardola (*Scardinius erythrophthalmus* ora *Scardinius hesperidicus*) non è una specie alloctona in Piemonte: quindi per ridurre l'invasività bisogna agire non sulla specie in sé ma sui motivi della sua eccessiva proliferazione;

inoltre, occorrerebbe effettuare delle analisi genetiche al fine di definire se i lucci dell'attuale piscicoltura, di cui nella nota integrativa, appartengono alla specie *Esox lucius* o a *Esox cisalpinus*, in quanto quest'ultima è l'endemismo padano, mentre il primo sarebbe da considerare alloctono e come tale non da immettere.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione";

vista la D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione decimo gruppo di misure.";

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/11/2017 "Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 5 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte.";

visto il D.P.G.R. n. 1/R del 10/1/2012 "Regolamento regionale recante: "Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R";

vista la Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 "Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica.";

vista la comunicazione di avvio del procedimento al Comune di Azeglio del 10 aprile 2018 prot. n. 10231/A16.01.A, pubblicata sul B.U.R. n.16 del 19 aprile 2018 che indica come termine di conclusione del procedimento il 1 giugno 2018 e la comunicazione di avvio del procedimento al Comune di Viverone del 29 aprile 2018 prot. n. 11814/A16.01.A, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 10 maggio 2018 che indica come termine di conclusione del procedimento il 17 giugno 2018, termini entrambi interrotti con la richiesta del Settore Biodiversità e Aree Naturali (prot. n. 13790 del 18/5/2018) e poi sospesi con la nota inviata all'ISPRA;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto "Immissioni ittiche nel Lago di Viverone" per gli anni 2018-2019, proposto dal Comune di Viverone e dal Comune di Azeglio, ricadente nella ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza;

di stabilire che possono essere immessi coregoni (*Coregonus lavaretus*) di provenienza dagli incubatoi locali;

di stabilire che per il 2019 non saranno immessi di esemplari di carpa (*Cyprinus carpio*);

di stabilire che il progetto di ricerca, promosso dal comune di Viverone, riguardante l'ittiofauna del lago venga definito nei dettagli con il Settore Biodiversità e Aree Naturali quale soggetto gestore del Sito della Rete Natura 2000 IT 1110020 "Lago di Viverone" ;

di stabilire che, poiché la scardola (*Scardinius erythrophthalmus* ora *Scardinius hesperidcus*) non è una specie alloctona in Piemonte, per ridurre l'invasività occorre agire non sulla specie in sé ma sui motivi della sua eccessiva proliferazione;

che è necessario verificare, possibilmente con adeguate analisi genetiche da parte dalle Amministrazioni per lacuali, se i lucci dell'attuale piscicoltura, condotta dagli stessi Enti, appartengono alla specie *Esox lucius* o a *Esox cisalpinus*, in quanto solo quest'ultima è l'endemismo padano da poter immettere.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI

SIGLE
Funzionario
Estensore
Clizia
BONACITO

